

Statuto UNAVI

Approvato dal Consiglio Nazionale UNAVI nella riunione del 9 gennaio 1998.

Ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 28 gennaio 1998
con deliberazione n. 986.

Modifiche ratificate dal Consiglio Nazionale del 20 settembre 2002.

TITOLO I Costituzione dell'Unione Autonomia delle Associazioni costituenti Scopi

Articolo 1

Tra le seguenti Associazioni Venatorie Nazionali, già riconosciute a norma dell'art. 34 della legge statale 157/92:

Federazione Italiana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, ARCI Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione dei Migratoristi Italiani, Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia, è costituita l'“UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ITALIANE” con sede in Roma, sulla base di un documento programmatico unanimemente condiviso.

L'Unione adotta la sigla “UNAVI”.

L'UNAVI, costituita nel 1978, è una Associazione di secondo grado, promossa per rafforzare ed estendere l'azione unitaria, a livello nazionale, regionale e provinciale, del mondo venatorio e per diffondere e propagandare tra i cacciatori ed i cittadini l'idea dello sport, della tutela dell'ambiente e della fauna e per il riequilibrio faunistico nel territorio attraverso iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa e similari e di natura scientifica finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico.

L'UNAVI, unitamente alle Associazioni che la costituiscono, realizza inoltre, su tutto il territorio nazionale, studi e ricerche, seminari, corsi e convegni, nonché la diffusione di periodici, pubblicazioni ed audiovisivi, allo scopo di far conoscere, soprattutto alle giovani generazioni, lo sport della caccia quale attività compatibile con gli equilibri naturali.

L'UNAVI, attraverso anche le Associazioni costituenti, persegue il fine di valorizzare il ruolo primario dell'associazionismo venatorio diretto alla gestione del territorio per una concreta azione di protezione e produzione di ambienti e di fauna, ricercando ed attivando forme di collaborazione con le istituzioni e le altre componenti sociali interessate, con particolare riferimento alle organizzazioni professionali agricole.

Le Associazioni Venatorie che costituiscono l'UNAVI mantengono la propria struttura ed autonomia associativa, provvedono ad eleggere i propri delegati nei vari consigli a livello nazionale, regionale e provinciale dell'UNAVI in rapporto al numero dei soci che rappresentano e nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale dell'UNAVI. La consistenza numerica dell'UNAVI a livello nazionale, nonché a livello regionale e provinciale, è data dalla somma dei soci delle singole Associazioni Venatorie che costituiscono l'Unione titolari delle tessere sociali comprensive della copertura assicurativa.

Articolo 2

L'Unione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Articolo 3

L'UNAVI è Associazione Benemerita del CONI (delibera Consiglio Nazionale del CONI n. 817 del 15 dicembre 1995) e aderisce alla Federazione delle Associazioni dei Cacciatori dell'UE ed al Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione della Selvaggina e può stipulare intese e convenzioni con organismi che perseguono finalità analoghe a quelle previste dal presente statuto.

TITOLO II Organi Nazionali

Articolo 4

Sono organi nazionali dell'Unione:

- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente dell'Unione;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Giudice Unico;
- la Commissione d'Appello.

Articolo 5 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo sovrano dell'Unione; è costituito dai delegati eletti tra i soci medesimi dai Consigli nazionali delle Associazioni costituenti (o da organismo analogo al quale sia statutariamente attribuita tale funzione elettiva) nella misura di un delegato ogni 20.000 soci, o frazione superiore a 5.000 soci, prendendo a riferimento i dati del tesseramento dell'anno antecedente a quello dello svolgimento delle Olimpiadi. Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Nazionale i Presidenti nazionali di ciascuna Associazione costituente. Intervengono, altresì, alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori. Non possono partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle Associazioni costituenti che non siano in regola con le quote associative dovute all'UNAVI e coloro che stiano scontando una sanzione disciplinare definitiva. I Consiglieri Nazionali restano in carica quattro anni.

La riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente dell'Unione, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto e per motivi di urgenza, mediante avviso di

convocazione scritta da inviare almeno quindici giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno.

Il Presidente deve convocare il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri nonché da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria ha la competenza di cui agli art. 21 e 22 del presente statuto.

Il Consiglio Nazionale elegge ogni quattro anni con votazioni separate e successive il Presidente, tre Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario Generale nonché i membri della Commissione d'Appello e del Collegio dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima delle elezioni il Consiglio di Presidenza nomina la Commissione elettorale composta da tre componenti per gli adempimenti elettorali. I candidati non possono fare parte della Commissione Elettorale. Il Consiglio Nazionale nomina per acclamazione la Commissione Verifica dei poteri nonché per lo scrutinio dei voti composta da tre componenti che non potranno essere scelti tra i candidati alle cariche sociali. Le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno sette giorni prima della data delle elezioni e sottoscritte da almeno un quinto dei membri del Consiglio Nazionale. Le liste dei candidati devono riferirsi all'intera composizione degli organi collegiali e delle cariche sottoposte al rinnovo. Ogni componente del Consiglio Nazionale non può appoggiare più di una lista. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti il Consiglio. Le delibere sono validamente assunte quando riportino i due terzi dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Il diritto di voto non è delegabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Nazionale, da convocarsi almeno quattro volte l'anno:

- a) delibera il Regolamento Interno e di Amministrazione e contabilità;
- b) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi, nonché la relazione sulla gestione nazionale da inviare al CONI;
- c) approva le linee programmatiche dell'Unione;
- d) elegge i rappresentanti dell'Unione negli organismi internazionali;
- e) determina l'importo della quota annuale di adesione all'UNAVI nazionale per ogni iscritto alle Associazioni Venatorie costituenti;
- f) delibera sulle adesioni all'Unione di altre Associazioni;
- g) delibera il preventivo tecnico finanziario delle spese e la relazione riguardante il programma di attività da inviare al CONI.

I Consiglieri che, salvo cause di forza maggiore, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica si provvede, sulla base delle elezioni delle rispettive Associazioni, nella prima riunione successiva del Consiglio Nazionale. Nel caso di dimissioni, impedimento definitivo o vacanza dei Vice Presidenti e del Segretario Generale, il Consiglio convoca specifiche, nuove elezioni.

Il Consiglio Nazionale decade per dimissioni o per vacanze, per qualsivoglia causa, contemporanee della metà più uno dei componenti; decade altresì per dimissioni, impedimento definitivo o vacanza per altro motivo del Presidente nazionale.

In tali casi si provvederà ad eleggere un nuovo Consiglio Nazionale, seguendo le procedure di cui al primo comma del presente articolo. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti per delega.

Articolo 6 - Il presidente

Il Presidente dell'UNAVI, eletto dal Consiglio Nazionale, ha la legale rappresentanza dell'Unione. Egli inoltre:

- ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico al Vice Presidente Vicario dell'Unione;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno;
- compie gli atti di amministrazione;
- delibera in via di estrema urgenza su quanto di competenza del Consiglio di Presidenza, con l'obbligo di sottoporre a ratifica di detto organo tali delibere nella prima riunione utile successiva alla loro adozione;
- propone al Consiglio Nazionale le linee programmatiche dell'Unione;
- predispose annualmente una relazione sulle attività dell'Unione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento definitivo, da accertarsi a cura del Consiglio Nazionale, il Vice Presidente Vicario, procederà alla convocazione del Consiglio Nazionale, entro 60 giorni, per la elezione di un nuovo Presidente. Nell'ipotesi di cui sopra decadrà anche il Consiglio Nazionale.

Al Vice Presidente Vicario e al Consiglio di Presidenza spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma.

In caso, invece, di dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione spetterà a quest'ultimo, sino alla convocazione del Consiglio Nazionale e alla elezione del nuovo Presidente che dovrà avvenire entro 60 giorni.

Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 7 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Nazionale, esercitano i poteri delegati dal Presidente. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente Vicario costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 8 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dal Consiglio Nazionale, coadiuva il Presidente nella attività di esecuzione delle decisioni degli organi collegiali e esercita i poteri delegati dal Presidente. Svolge le mansioni di tesoriere dell'Unione, coordina le UNAVI regionali e provinciali ed è responsabile dell'attività dell'apparato nazionale.

Articolo 9 - Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Associazioni venatorie costituenti, e in caso di impedimento da un loro delegato, e dal rappresentante italiano nella FACE.

Il Consiglio di Presidenza:

- 1) attua la politica di coordinamento tra le Associazioni Venatorie costituenti;
- 2) vigila sulla gestione complessiva delle UNAVI Provinciali e Regionali;
- 3) provvede alle assunzioni del personale ai sensi di legge;
- 4) propone al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni di bilancio;
- 5) nomina i rappresentanti dell'Unione negli organismi nazionali;

- 6) delibera nelle materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi;
- 7) provvede alla gestione operativa dell'Unione;
- 8) nomina il Giudice Unico ed il relativo supplente;
- 9) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte a livello periferico per le elezioni dei componenti degli organi direttivi periferici.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Unione, salvo i casi previsti dal presente statuto e per motivi di urgenza, mediante avviso di convocazione scritta da inviare almeno dieci giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a cinque giorni. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Presidenza anche quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e quando sia richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale.

Le riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio di Presidenza. Le delibere sono approvate quando raccolgono i voti della metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale di voto del Presidente.

Articolo 10 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Consiglio Nazionale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno nella prima riunione, da tenersi entro 20 giorni dall'elezione, il Presidente che ne convoca le successive. Il Collegio dei Sindaci effettua:

- a) riscontri necessari sulla gestione amministrativa e sui documenti contabili accertandone altresì la regolarità;
- b) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'Unione redigendone apposita relazione da sottoporre al Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge. Il Presidente assiste alle riunioni di tutti gli organi deliberanti dell'UNAVI. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Unione la convocazione del Consiglio Nazionale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Collegio dei Sindaci non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale.

Articolo 11 - Giudice Unico

Il Giudice Unico ed il Supplente vengono nominati dal Consiglio di Presidenza. L'incarico è quadriennale e può essere rinnovato. È competente in primo grado in materia di violazione delle norme statutarie e regolamentari e in tema di violazione delle delibere degli organi sociali. I provvedimenti emessi dal Giudice Unico sono appellabili dinanzi alla Commissione d'Appello. Non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale.

Articolo 12 - La Commissione d'Appello

La Commissione d'Appello è organo di secondo grado; è eletta dal Consiglio Nazionale, è composta da tre membri effettivi e da due supplenti.

La Commissione d'Appello dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La Commissione d'Appello elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario, al quale è demandata la conservazione degli atti del Collegio stesso. Per la validità delle riunioni della Commissione d'Appello è richiesta la presenza di tre membri, per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa. La Commissione d'Appello non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale. In caso di disaccordo delle parti provvede a nominare il Presidente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 23 del presente statuto. Nomina altresì l'Arbitro di parte ove questa non vi abbia provveduto.

TITOLO III Organizzazione e attività periferica

Articolo 13 - UNAVI Regionali

L'UNAVI regionale elabora programmi per la gestione ambientale e faunistica venatoria del territorio di propria competenza; collabora con l'UNAVI nazionale per la realizzazione del programma e delle iniziative da questa assunte; stabilisce un sistema di relazioni con le Istituzioni regionali, con particolare riferimento all'attività legislativa, e con gli Enti e le Associazioni interessate alla gestione complessiva del territorio.

Gli organi dirigenti regionali delle Associazioni venatorie, di cui all'art. 1 promuovono in ogni Regione l'UNAVI regionale da costituirsi attraverso l'adozione di uno Statuto in sintonia con le linee fondamentali dello Statuto nazionale e ratificato dal Consiglio di Presidenza dell'Unione.

Le Associazioni promotrici in numero non inferiore a tre, devono rappresentare almeno i due terzi dei cacciatori aderenti alle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e attive nella Regione, e operano sulla base di un progetto unanimemente condiviso relativo alle questioni ambientali, faunistiche e venatorie riguardanti la regione rappresentata.

L'UNAVI nazionale riconosce alle UNAVI regionali, formalmente costituite e che abbiano definito una sede operativa, un incentivo annuale organizzativo.

Negli organismi dirigenti delle UNAVI regionali deve essere garantita la rappresentanza a tutte le Associazioni nel rispetto delle regole statutarie. L'UNAVI regionale gode di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio.

Articolo 14 - UNAVI Provinciali

L'UNAVI provinciale è promossa dalle Associazioni venatorie provinciali costituenti l'UNAVI operanti nella provincia, applicando le norme per la costituzione e per il funzionamento previste

all'art. 13 dello Statuto nazionale per le UNAVI regionali per la costituzione nonché le eventuali norme integrative previste dallo Statuto regionale.

In assenza dell'UNAVI regionale le Associazioni provinciali possono costituire l'UNAVI provinciale adottando delle norme di funzionamento unanimemente condivise, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'UNAVI nazionale.

TITOLO IV

Articolo 15 - Elezioni, natura e durata delle cariche sociali

Le elezioni dei dirigenti dovranno essere concluse entro le seguenti date:

- quindici febbraio, per i dirigenti provinciali;
- ventotto febbraio, per i dirigenti regionali;
- quattordici marzo, per i dirigenti nazionali.

Dette elezioni dovranno svolgersi nell'anno successivo a quello della celebrazione dei giochi olimpici.

Nel caso non si provveda al rinnovo delle cariche entro i termini, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario che provvede entro trenta giorni ad indire le elezioni.

I dirigenti dell'UNAVI ed i membri degli organi collegiali scadono dalla carica, salvo i casi previsti dal presente statuto, al compimento del ciclo olimpico quadriennale che si conclude con la celebrazione dei giochi olimpici, qualunque sia l'epoca della loro elezione avvenuta durante il ciclo stesso, restando in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni e relative consegne.

Tutti gli incarichi dell'UNAVI nell'ambito degli organi collegiali, nonché tutte le designazioni o le nomine effettuate in qualsiasi comitato od organo presso enti, amministrazioni, associazioni ed organizzazioni pubbliche o private, possono essere revocati dall'organo che ha effettuato la designazione o la nomina o che ha proceduto all'elezione, salvo per quanto riguarda i titolari degli organi di giustizia e di controllo.

Tutti i dirigenti possono essere rieletti.

I componenti il Consiglio di Presidenza UNAVI non possono assumere incarichi nei Comitati Regionali e Provinciali UNAVI. I componenti il Consiglio di Presidenza dei Comitati Regionali UNAVI non possono assumere incarichi nei Comitati Provinciali UNAVI.

Articolo 16 - Incompatibilità

Le cariche sociali esecutive all'interno dell'UNAVI sono incompatibili tra loro.

La qualifica di componente il Collegio dei Sindaci nonché quella di Giudice Unico e di membro della Commissione d'Appello sono incompatibili tra loro e sono altresì incompatibili con altra carica sociale dell'UNAVI.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra carica assunta entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa.

La mancata opzione determina l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 17 - Nomina di Commissari Straordinari

Per accertate gravi irregolarità di gestione e per gravi carenze di funzionamento da parte di un Consiglio Provinciale e Regionale UNAVI, il Consiglio Nazionale procede allo scioglimento del Comitato ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di sessanta giorni indice una nuova Assemblea dei rappresentanti eletti dalle Associazioni Venatorie interessate per la ricostituzione degli organi da celebrarsi nei successivi trenta giorni.

TITOLO V Adesioni all'Unione

Articolo 18

Il Consiglio Nazionale delibera sulle nuove adesioni all'Unione da parte di altre Associazioni Venatorie riconosciute a termine di legge, previo accertamento delle seguenti condizioni:

- il carattere nazionale dell'Associazione richiedente;
- l'accettazione del presente statuto, delle finalità associative e delle scelte di politica venatoria e ambientale dell'Unione;
- la democraticità degli statuti sociali delle Associazioni richiedenti, che debbono prevedere, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro e l'approvazione annuale dei bilanci.

L'adesione di altre Associazioni deve essere approvata da almeno i due terzi del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, può deliberare l'adesione all'Unione di Enti, Associazioni ed Organismi che, pur non avendo i compiti istituzionali propri delle Associazioni Venatorie, possono per affinità culturale, scientifica e per i loro scopi sociali recare un contributo all'attività dell'Unione.

I predetti possono presenziare alle riunioni del Consiglio Nazionale UNAVI senza diritto di voto, alle cui riunioni sarà invitato a partecipare il Presidente o suo delegato.

Articolo 19 - Attuazione degli orientamenti UNAVI

Le Associazioni Venatorie nazionali costituenti l'UNAVI si impegnano al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e degli orientamenti assunti in sede nazionale in un quadro di riferimento unitario e solidale nel quale la progettualità di ogni singola Associazione sia assunta a patrimonio complessivo tale che esalti il valore di coalizione della UNAVI stessa. Si impegnano altresì a farli rispettare anche dai loro organi periferici.

Tutte le Associazioni aderenti alle UNAVI nazionale, regionale e provinciale, ai rispettivi livelli, hanno diritto di presentare, in quanto Associazione, proposte, delibere, ordini del giorno etc., che impegnano l'Unione nella sua interezza qualora riportino i 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

TITOLO VI

Articolo 20 - Patrimonio e bilancio

Il Patrimonio dell'UNAVI è costituito:

- a) dalle quote sociali versate dalle Associazioni Venatorie costituenti;
- b) dai contributi, donazioni, gettiti a qualsiasi titolo elargiti da enti e privati, previa accettazione del Consiglio Nazionale;
- c) dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali, predisposti dal Consiglio di Presidenza, devono essere approvati dal Consiglio Nazionale rispettivamente entro il 30 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il conto consuntivo deve essere corredato della relazione del Collegio dei Sindaci.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno coincidente con l'anno solare.

TITOLO VII

Durata e scioglimento dell'Unione

Articolo 21 - La durata dell'unione è illimitata

Lo scioglimento dell'UNAVI può essere deliberato dal Consiglio Nazionale, appositamente convocato in seduta straordinaria, su richiesta dei quattro quinti dei delegati eletti dalle Associazioni Venatorie costituenti aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale, in questo caso, è validamente costituito quando siano presenti i quattro quinti dei componenti. La delibera viene assunta con la votazione dei quattro quinti dei presenti.

Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo.

Articolo 22 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Nazionale, convocato in seduta straordinaria dal Consiglio di Presidenza o anche per iniziativa di almeno quattro Associazioni Venatorie Nazionali costituenti l'UNAVI.

Le modifiche statutarie per essere valide devono essere approvate da almeno i due terzi dei rappresentanti delle Associazioni Venatorie costituenti aventi diritto al voto nel Consiglio Nazionale UNAVI.

Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

Articolo 23 - Collegio Arbitrale

Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli organi di Giustizia che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l'Unione saranno sottoposte al giudizio

inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di 3 membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo con funzioni di Presidente, scelto dalle parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina del Presidente, la Commissione d'Appello che designerà anche l'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio e per l'esecuzione depositato, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, presso la Segreteria che ne darà immediata comunicazione alle parti.